



Regolamento della Scuola di Dottorato in “Scienze dei sistemi agrari e forestali e delle produzioni alimentari”

[approvato dal Consiglio della Scuola il 21 e 25 Gennaio 2010]

CAPO I NORME GENERALI	2
Art. 1 Ambito di applicazione.....	2
Art. 2 Definizione della Scuola.....	2
Art. 3 Organi della Scuola.....	2
Art. 4 Direttore della Scuola	3
Art. 5 Il Consiglio della Scuola.....	3
Art. 6 Conferenza della Scuola	5
Art. 7 Il Consiglio di Indirizzo.....	6
CAPO III ATTIVITA' FORMATIVA	7
Art. 8 Organizzazione e programmazione dell'attività formativa	7
Art. 9 Crediti di formazione alla ricerca (CFR)	7
CAPO IV VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA SCUOLA	8
Art. 10 Relazione annuale del Direttore.....	8
CAPO V RAPPORTI CON L'ESTERNO.....	8
Art. 11 Presenza nazionale ed internazionale delle Scuole di dottorato	8
Art. 12 Tesi di Dottorato in co-tutela.....	8
Art. 13 Dottorati internazionali	9
Art. 14 Dottorato Europeo	11
Art. 15 Pubblicità della Scuola	11
CAPO VI ACCESSO	11
Art. 16 Titoli di accesso	11
Art. 17 Bando di ammissione.....	12
Art. 18 Commissione giudicatrice	12
Art. 19 Procedure di valutazione comparativa.....	13
Art. 20 Diritti e doveri dei dottorandi	14
Art. 21 - Conseguimento del titolo.....	15
Art. 22- Adempimenti dei candidati all'esame finale.....	17



CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i principi e le norme specifiche per il funzionamento della Scuola integrata di Dottorato di ricerca “Scienze dei Sistemi Agrari e Forestali e delle Produzioni Alimentari” dell’Università di Sassari.

Art. 2 Definizione della Scuola

Comma 1

La Scuola di Dottorato di ricerca ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire attività connesse ai dottorati di ricerca, costituendo parte fondamentale dell’offerta formativa di terzo livello. Essa esercita azione di coordinamento, innovazione e verifica dell’attività didattico-scientifica degli Indirizzi afferenti alla Scuola.

Comma 2

La Scuola ha il compito di favorire l’acquisizione, anche attraverso processi di internazionalizzazione, delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, presso Università italiane o straniere, nonché presso enti pubblici o soggetti privati. Oltre alle finalità primarie, la formazione del dottore di ricerca può essere anche orientata all’inserimento nel mondo del lavoro e del sistema produttivo del Paese.

Comma 3

La Scuola di Dottorato in “Scienze dei Sistemi Agrari e Forestali e delle Produzioni Alimentari” presenta diversi Indirizzi:

1. Agrometeorologia ed ecofisiologia dei sistemi agrari e forestali;
2. Biotecnologie microbiche agroalimentari;
3. Monitoraggio e controllo degli ecosistemi forestali in ambiente mediterraneo;
4. Scienze e tecnologie zootecniche;
5. Produttività delle piante coltivate.

Comma 4

L’Università, al termine del corso, rilascia il titolo di dottore di ricerca dove compare il nome della Scuola e il relativo titolo dell’indirizzo.

Comma 5

La Scuola non è una unità amministrativa.

Comma 6

La Scuola non ha autonomia di bilancio e utilizza per il proprio funzionamento le strutture esistenti presso i Dipartimenti di riferimento. La sede amministrativa della Scuola è presso il Dipartimento cui afferisce il Direttore della Scuola.

Art. 3 Organi della Scuola

Sono organi della Scuola:

- Il Direttore della Scuola



- Il Consiglio della Scuola
- Il Collegio di Indirizzo
- La Conferenza della Scuola

Art. 4 Direttore della Scuola

Comma 1

Il Direttore è il responsabile della Scuola, la rappresenta e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio della Scuola.

Il Direttore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo della Scuola, convoca periodicamente il Consiglio e, coadiuvato da un segretario, eletto tra i componenti dello stesso e che dura in carica un triennio, redige i relativi verbali che devono essere consegnati tempestivamente all'Ufficio Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca che ne cura la raccolta.

Comma 2

Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti della Scuola, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Direttore della Scuola svolge funzioni di coordinamento e presiede la Conferenza della Scuola e il Consiglio della Scuola.

Comma 3

Il Direttore redige la relazione di autovalutazione della Scuola.

Comma 4

Il Direttore provvede all'autorizzazione delle spese per il funzionamento ordinario della Scuola sui fondi a ciò destinati da un'apposita voce inserita nel bilancio della struttura di riferimento.

Comma 5

La carica di Direttore della scuola è incompatibile con quella di Coordinatore di un Indirizzo. Il Consiglio della Scuola può scegliere come direttore il coordinatore di un Indirizzo che, in tal caso, dovrà rassegnare le dimissioni prima della nomina da parte del Rettore.

Il Direttore non appartiene a nessun Collegio di Indirizzo, ma è componente di tutti con voto consultivo e non contribuisce al raggiungimento del numero legale per le sedute.

Art. 5 Il Consiglio della Scuola

Comma 1

Il Consiglio della Scuola è un organo di programmazione, di indirizzo e di coordinamento delle attività e delle esigenze generali della Scuola; in particolare:

- formula il progetto formativo complessivo della Scuola, comprendente le attività didattiche e di ricerca comuni che deve essere approvato dalla Conferenza della Scuola;
- promuove la collaborazione didattica e scientifica con università, enti, istituzioni e centri di ricerca nazionali e internazionali nonché, su proposta dei Collegi di Indirizzo, periodi di studio e stage all'estero, presso soggetti pubblici e privati, coerentemente con gli obiettivi formativi e i programmi di studio del corso;



- delibera annualmente gli indirizzi da attivare;
- ripartisce le risorse finanziarie assegnate alla Scuola e distribuisce le borse di dottorato tra i singoli Indirizzi prevedendo, eventualmente, una quota da riservare a studenti stranieri;
- elegge il Direttore e il Segretario della Scuola;
- nomina tra i propri componenti un Direttore vicario, che sostituisce il Direttore nei casi di assenza o di impedimento;
- approva la relazione consuntiva e programmatica annuale del Direttore;
- individua i criteri per l'ammissione agli Indirizzi dei soprannumerari.

Comma 2

Il Consiglio della Scuola è presieduto dal Direttore ed è composto da non meno di due rappresentanti per Indirizzo, designati dalla Conferenza.

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Direttore, ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipa almeno il 50% più uno degli aventi diritto, al netto degli assenti giustificati. A tal fine, la giustificazione dell'assenza deve essere presentata al Segretario prima dell'inizio dell'assise.

Al Consiglio partecipa senza diritto di voto il Segretario amministrativo del Dipartimento cui afferisce il Direttore.

In caso di estrema urgenza o qualora lo si ritenga opportuno, il Consiglio può svolgersi anche per via telematica.

Comma 3

Il Consiglio dura in carica 3 anni, è eletto dalla Conferenza della Scuola e i suoi membri sono rieleggibili.

Comma 4

Del Consiglio fa parte, limitatamente alla trattazione degli argomenti riguardanti l'andamento generale delle attività e dei percorsi formativi, un rappresentante dei dottorandi, individuato tra i dottorandi della Scuola e regolarmente eletto da essi. Il rappresentante dei dottorandi ha diritto di voto, partecipa alla elezione del Direttore e riferisce al Consiglio ogni osservazione e proposta dei dottorandi sull'andamento generale del corso, sui percorsi formativi, sulle modifiche di regolamento. Il rappresentante dei dottorandi resta in carica 2 anni e le elezioni sono indette dal Consiglio della Scuola.

Comma 5

Il Consiglio propone le forme di utilizzazione delle risorse complessive attribuite alla Scuola, in relazione al numero di borse da finanziare e alla mobilità degli studenti.

Comma 6

Il Consiglio propone al Rettore i nominativi dei componenti delle commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione e per l'esame finale di dottorato, su indicazione del rispettivo Collegio di Indirizzo, che saranno nominati con i relativi decreti del Rettore.



Comma 7

Il Consiglio presenta al competente ufficio, alla fine di ciascun anno accademico (deliberando entro il 31 ottobre per tutti gli anni di iscrizione, tranne che per l'ultimo per il quale la data limite è fissata al 30 settembre), la relazione redatta da ciascun Collegio di Indirizzo sull'attività svolta da ogni singolo iscritto al fine del giudizio di ammissibilità o meno all'anno di corso successivo (ovvero all'esame finale o alla proroga della presentazione della tesi) e acquisisce la proposta del Collegio di Indirizzo sull'eventuale esclusione dal proseguimento del dottorato.

Comma 8

Il Consiglio della Scuola, su proposta del competente Collegio di Indirizzo da acquisirsi entro il 20 ottobre di ciascun anno, assume entro il 31 ottobre una delibera di presentazione de candidato alla Commissione giudicatrice, recante la relazione sulle attività svolte dallo stesso. Copia della delibera, già in forma di estratto predisposto per ogni candidato, è consegnata all'ufficio competente entro 5 giorni, sottoscritta dal presidente e dal segretario.

Comma 9

Il Consiglio della Scuola assume la delibera di assenso, ovvero di presa d'atto sulla eventuale richiesta di proroga della presentazione di tesi, su proposta del Collegio di Indirizzo, sentito il docente guida.

Comma 10

Il Consiglio, prima dell'inizio dei corsi, propone alle facoltà interessate l'impegno didattico della Scuola di dottorato di ricerca dei docenti di ruolo dell'ateneo, acquisendone l'autorizzazione.

Art. 6 Conferenza della Scuola

Comma 1

È prevista la Conferenza della Scuola che non dovrà essere composta da un numero inferiore ai 50 docenti. La conferenza della Scuola è costituita da tutti i componenti dei Collegi di Indirizzo.

La Conferenza è convocata dal Direttore della Scuola almeno una volta l'anno oppure dove ne facciano motivata richiesta almeno 1/3 dei componenti. Le sedute sono valide se vi partecipano almeno il 50% più uno degli aventi diritto; gli assenti giustificati sono portati a deduzione del numero legale.

Ove ritenuto opportuno, le adunanze della Conferenza potranno avvenire anche in forma telematica.

Comma 2

Le sostituzioni e integrazioni dei componenti della Conferenza sono deliberate dal Consiglio della Scuola e tempestivamente comunicate all'Ufficio competente, che avvierà l'iter di integrazione.

Comma 3

La Conferenza della Scuola ratifica il programma didattico del dottorato ed elegge il Consiglio tra i propri componenti, individuando due rappresentanti per Indirizzo, di cui uno avente compito di Coordinatore.



Art. 7 Il Collegio di Indirizzo

Comma 1

Il Collegio di Indirizzo è un organo preposto alla garanzia e alla gestione delle specificità dei singoli Indirizzi di dottorato; esso ha il compito di definire l'organizzazione delle attività didattiche e di ricerca proprie dell'Indirizzo. Le deliberazioni della Collegio di Indirizzo sono trasmesse a cura del Coordinatore al Consiglio della Scuola.

Comma 2

Fanno parte del Collegio di Indirizzo:

- non meno di 10 docenti, in servizio attivo presso l'ateneo, di cui almeno 6 devono essere professori di I e di II fascia dell'area o delle aree scientifiche di riferimento dell'indirizzo e in possesso di documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio coerente con le finalità del dottorato;
- professori e ricercatori di altro ateneo italiano o estero che svolgano attività di ricerca nei settori scientifico disciplinari inerenti l'Indirizzo ed esperti di alta qualificazione con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso, designati, in qualità di tutor, da enti o istituzioni pubbliche e private finanziatori di borse di dottorato per la Scuola.

L'afferenza al Collegio di Indirizzo è valevole per un periodo non inferiore alla durata di un intero ciclo.

I componenti del Collegio di Indirizzo devono garantire, con il loro costante impegno, il regolare e stabile funzionamento dell'Indirizzo in tutte le sue attività organizzative e formative.

Comma 3

Il Coordinatore di Indirizzo convoca e presiede il Collegio ed è individuato con il voto favorevole della maggioranza della Conferenza della Scuola, tra i professori di ruolo che ne fanno parte.

Il Collegio di Indirizzo nomina fra i propri componenti un Segretario. La sede dell'Indirizzo è fissata presso il Dipartimento di afferenza del Coordinatore.

Comma 4

Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio di Indirizzo.

Comma 5

Il Collegio di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno, anche per via telematica, rispettivamente per programmare il complesso delle attività dei dottorandi e per valutarne l'andamento. I risultati di questa valutazione sono poi trasmessi, a cura del Coordinatore, al Consiglio che delibera l'ammissione dei dottorandi all'anno successivo o all'esame finale.

Il Collegio è l'organo deputato ad assumere qualsiasi decisione relativa ai dottorandi dell'Indirizzo e l'organizzazione didattica e funzionale dello stesso, comprese le modalità di utilizzo dei fondi ad esso assegnati. Le delibere del Collegio di Indirizzo sono trasmesse a cura del Coordinatore al Consiglio della Scuola che, su ogni provvedimento, provvederà ad assumere la relativa deliberazione.

Il Direttore della Scuola provvederà, su deliberazione del Consiglio della Scuola, al trasferimento dei fondi spettanti al funzionamento di ciascun Indirizzo, presso il Dipartimento cui ha sede l'indirizzo stesso.



Comma 6

Ai ricercatori degli istituti C.N.R. dei dottorati in convenzione è assicurata la partecipazione al Collegio di Indirizzo e alla Conferenza della Scuola, così come, con voto consultivo, ai tutori degli enti convenzionati, che contribuiscono alla didattica della Scuola. Tale partecipazione si estende anche alle commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale.

Comma 7

Il Collegio di Indirizzo delibera i nominativi dei componenti delle commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione e per l'esame finale di dottorato che sono poi trasmessi al Consiglio della Scuola per l'approvazione definitiva.

CAPO III ATTIVITA' FORMATIVA

Art. 8 Organizzazione e programmazione dell'attività formativa

Comma 1

La Scuola organizza l'offerta formativa in aree scientifiche coerenti agli obiettivi formativi. La programmazione delle attività comuni della Scuola avviene previa definizione degli obiettivi formativi e delle prospettive professionali dei dottorandi, sulla base delle indicazioni della Conferenza della Scuola.

Comma 2

La didattica frontale offerta ai dottorandi non può superare il 20% dell'impegno complessivo e deve essere per lo più concentrata nel primo biennio.

Art. 9 Crediti di formazione alla ricerca (CFR)

Comma 1

Il percorso formativo è formulato ed espresso in crediti di formazione alla ricerca (CFR). I crediti di formazione alla ricerca si acquisiscono prevalentemente tramite pubblicazioni, presentazione di lavori a congressi e convegni, partecipazione a gruppi scientifici di lavoro e a scuole estive, attività seminariali e attività sulle proprie ricerche.

L'impegno didattico dei corsi comuni agli indirizzi e specifici di indirizzo sono misurati in CFR con l'equivalenza di 1CFR = 8 ore di didattica e 25 ore di impegno complessivo del dottorando. I seminari sono valutati pari a 1CFR. L'acquisizione dei CFR per le attività didattiche organizzate in forma di corsi (comuni e di indirizzo) è subordinata al superamento di una prova finale. I CFR delle attività seminariali sono acquisiti mediante partecipazione documentata.

Il completamento del corso di dottorato di ricerca della scuola prevede l'acquisizione di complessivi 180 CFR.

Di norma i 60 crediti annuali definiscono l'impegno di 1500 ore/lavoro del dottorando.

Comma 2

Per ciascun corso di dottorato, all'atto della programmazione triennale, deve essere predisposto lo schema dei CFR da acquisire ogni anno sulla base delle attività di ricerca, dei seminari previsti e delle eventuali attività svolte all'esterno dell'ateneo. Salvo diversa indicazione del Consiglio della



Scuola ratificata dalla Conferenza della Scuola, rimane in vigore il programma didattico approvato negli anni precedenti.

CAPO IV VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA SCUOLA

Art. 10 Relazione annuale del Direttore

Il Direttore della Scuola predispone annualmente una relazione consuntiva in merito all'attività generale della Scuola. La relazione del Direttore è approvata dalla Conferenza della Scuola ed è trasmessa al Nucleo di valutazione.

CAPO V RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 11 Presenza nazionale ed internazionale delle Scuole di dottorato

Comma 1

Le Scuola coordina le attività dei singoli Indirizzi relative a collaborazioni con atenei, enti pubblici e privati nazionali e internazionali, al fine di inserire il percorso formativo e di ricerca dei dottorandi entro reti nazionali ed internazionali di ricerca, come previsto dal vigente Regolamento d'Ateneo in materia di Dottorati di ricerca. La Scuola cura, inoltre, i rapporti con le realtà produttive e sociali anche ai fini della qualificazione professionale dei dottorandi e del loro inserimento lavorativo.

Comma 2

Le Scuola promuove la capacità attrattiva e di apertura a studenti e docenti di altre sedi e Paesi. La Scuola incentiva altresì l'inserimento di studiosi di chiara fama internazionale nelle commissioni di selezione e valutazione finale del percorso formativo. La Scuola incentiva lo svolgimento all'estero di una parte dell'attività formativa e di ricerca anche mediante l'inserimento del dottorando all'interno di progetti di ricerca internazionali.

Art. 12 Tesi di Dottorato in co-tutela

Comma 1

Lo svolgimento di tesi in co-tutela è attivato a seguito di apposita convenzione proposta dai Consigli delle Scuole dei due dottorati che intendono realizzare tale obiettivo, e stipulata fra i Rettori delle Università di riferimento.

Comma 2

Le modalità di partecipazione alla tesi in co-tutela devono prevedere le seguenti condizioni minime:

- a) la frequenza degli allievi per la preparazione della tesi effettuata in periodi alterni pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni;
- b) la nomina di due tutori Direttori di tesi, uno per parte, che seguono le attività del dottorando e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i tutori Direttori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
- c) la Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle Università, è composta da rappresentanti delle Istituzioni in numero pari. Deve comprendere almeno quattro



- membri, tra i quali i due tutori Direttori di tesi (per la parte italiana con le modalità previste dal presente Regolamento);
- d) ciascuna Istituzione si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o titolo equipollente, a seguito della presentazione di una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto. Il titolo di Dottore di Ricerca è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'Università di".

Comma 3

La co-tutela di tesi di Dottorato è di norma attuata a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso. Il Consiglio della Scuola può autorizzare, altresì, l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorandi iscritti al 2° anno di corso qualora sussistano particolari interessi scientifici. Poiché il dottorando sarà iscritto al primo anno di corso presso le altre Università partner, il Consiglio dovrà contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consiglio della Scuola procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso le Università partner ai fini dell'ammissione all'anno successivo.

Comma 4

Il Consiglio della Scuola può autorizzare la redazione della tesi finale anche in altra lingua dell'Unione Europea.

Art. 13 Dottorati internazionali

Comma 1

Qualora il livello di armonizzazione raggiunto fra l'ordinamento universitario italiano e quello di un altro Paese, consenta la realizzazione di un dottorato unitario fra l'Università di Sassari ed altra (o altre) Università cooperante del predetto Paese, la Scuola può avanzare la proposta per l'istituzione di un dottorato internazionale. La relativa proposta, congiuntamente formulata con l'Università partner, dovrà evidenziare gli obiettivi scientifici e formativi del dottorato, il piano didattico, la struttura, le attività integrate svolte nell'una e nell'altra sede e la mobilità dei dottorandi e dei docenti.

Comma 2

Gli elementi che precedono saranno integrati nella Convenzione bilaterale che, in analogia a quanto previsto nell'articolo precedente, disciplinerà la composizione e la competenza degli organi, le modalità di accesso, dell'elaborazione della tesi, degli esami finali e del rilascio del titolo; il tutto a condizione di reciprocità fra le Università cooperanti.

Comma 3

La disciplina di un dottorato così istituito, per il suo carattere integrato con una Università straniera, può essere adottata in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, redatto nell'ottica dei dottorati nazionali e dell'Università di Sassari.

Comma 4

La domanda della Scuola relativa alla istituzione di dottorati di cui al presente articolo è sottoposta alla valutazione dei competenti organi di Ateneo che tengono conto, fra l'altro, della specificità dei



predetti dottorati sulla base degli stessi criteri usati per le proposte di dottorato ordinario per quanto concerne la validità scientifica e formativa.

Comma 5

Tenuto conto dei tempi richiesti dal perfezionamento delle convenzioni e delle diverse procedure legate ai progetti di internazionalizzazione in ambito ministeriale, la Scuola potrà presentare le proposte di attivazione dei dottorati internazionali in qualsiasi momento dell'anno.

Le proposte dovranno:

- a) essere corredate dal parere positivo del Consiglio proponente e dallo schema della convenzione da stipulare con le università partner;
- b) evidenziare il fatto di essere presentate quali proposte di dottorato internazionale;
- c) fornire le stesse informazioni riguardanti piano scientifico e didattico, la composizione del Conferenza della Scuola e pubblicazioni dei docenti membri della Conferenza negli ultimi cinque anni e, in caso di richiesta di rinnovo, gli indicatori di performance degli studenti e dei dottori di ricerca degli ultimi anni.
- d) motivare in modo specifico le ragioni per le quali la proposta ha carattere internazionale e indicare, contestualmente, le strategie organizzative grazie alle quali i proponenti ritengono di raggiungere gli obiettivi perseguiti;
- e) stabilire le modalità di nomina e i criteri di composizione della Commissione giudicatrice di ammissione al corso;
- f) citare le istituzioni partner, italiane e straniere, evidenziando la specificità del loro apporto sul piano scientifico-formativo, di organizzazione, di cofinanziamento delle spese e di eventuali borse di studio;
- g) chiarire se vi è mutuo riconoscimento del titolo o rilascio di titolo congiunto, nonché le condizioni generali di pariteticità tra i partner;
- h) presentare un piano finanziario complessivo.

Comma 6

Per quanto riguarda la composizione della Conferenza si applicano le regole valide per le proposte di dottorato ordinario; tuttavia il collegio deve prevedere una partecipazione di docenti dell'Università di Sassari sostanzialmente proporzionale a quella di altre istituzioni partecipanti.

Comma 7

La Commissione di valutazione finale dovrà essere composta da tre o da cinque membri, designati, d'accordo tra le istituzioni partecipanti, al di fuori della Conferenza.

Comma 8

I dottorandi dovranno svolgere parte della loro formazione - da un minimo di sei ad un massimo di diciotto mesi - presso almeno una tra le Università partner straniere, svolgendo l'attività di ricerca nell'ambito di un progetto approvato e concordato con il Consiglio della Scuola.

Comma 9

L'autorizzazione alla discussione di tesi è concessa in base ai rapporti redatti, oltre che dai tutori di tesi delle Università cooperanti, da almeno due docenti stranieri appartenenti ad altre Università.



Comma 10

Nel caso in cui non sia diversamente concordato con l'istituzione straniera, la redazione e la discussione della tesi di dottorato saranno in lingua italiana con un ampio riassunto nella lingua dell'Università cooperante.

Comma 11

Il Dottorato internazionale non è automaticamente rinnovato nel ciclo successivo. Ogni conferma è subordinata alla presentazione di apposita richiesta presentata nei modi specificati in questo articolo ed è accompagnata da idonea documentazione e da una relazione che tracci il bilancio dell'anno precedente.

Art. 14 Dottorato Europeo

La Scuola promuove l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca europeo per i propri dottorandi. Il Dottorato Europeo non è un titolo accademico a valore sovranazionale, ma una certificazione che è attribuita sotto la responsabilità delle singole istituzioni universitarie. È stata elaborata dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori dell'Unione Europea (EUA) ed è rilasciata qualora siano soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

- 1) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori appartenenti a due Università della Comunità europea diverse da quella in cui è iscritto il dottorando;
- 2) presenza nella commissione d'esame di almeno un membro proveniente da una istituzione di un paese della Comunità europea diverso da quello in cui è iscritto il dottorando;
- 3) parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, diversa da quella del Paese in cui è iscritto il dottorando;
- 4) la tesi di Dottorato deve essere il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno tre mesi in un paese della Comunità diverso da quello in cui è iscritto il dottorando.

Il Dottorato Europeo è solo una possibilità, non un obbligo: il dottorando che non è interessato o ritiene di non possedere i requisiti necessari per aspirare a tale titolo può frequentare il dottorato e conseguire il normale titolo accademico rilasciato dall'Università di Sassari.

Al fine del rilascio della certificazione di Dottorato Europeo, ai dottorandi che ne abbiano fatto esplicita richiesta, il Consiglio della Scuola di Dottorato di ricerca assume entro il 31 ottobre di ciascun anno una delibera che attesta il soddisfacimento delle suindicate quattro condizioni ed esprime l'assenso al riconoscimento della certificazione suddetta.

Art. 15 Pubblicità della Scuola

La Scuola curerà un'adeguata pubblicità nazionale ed internazionale dell'offerta formativa, dei criteri di selezione, delle modalità di accesso e delle informazioni di particolare rilievo per gli studenti stranieri.

CAPO VI ACCESSO

Art. 16 Titoli di accesso

Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea specialistica/magistrale ovvero di laurea conseguita con il previgente ordinamento o analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. È



consentita la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione per l'ammissione ai corsi, sub condizione, ai laureandi, purché conseguano il titolo entro la data di scadenza del bando. I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi di dottorato in sovrannumero, senza borsa di studio, previo superamento delle prove concorsuali nel limite massimo del 30% dei posti disponibili.

Art. 17 Bando di ammissione

Comma 1

Il bando di concorso per l'ammissione alla Scuola è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, anche attraverso il sito web dell'Università, dandone comunicazione sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e invio al MIUR per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici.

Comma 2

Il bando di concorso indica:

- gli anni di durata del dottorato/i;
- il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca e la ripartizione fra gli indirizzi della Scuola ;
- il numero e l'ammontare delle borse di studio da conferire e la loro ripartizione fra gli indirizzi della Scuola;
- le discipline, suddivise per indirizzo e basate sulla declaratoria dello stesso reperibile presso il sito internet della Scuola, sulle quali verterà la prova di ammissione;
- le modalità di svolgimento delle prove per la valutazione comparativa;
- le sedi presso le quali frequentare il corso nel caso di dottorati convenzionati con altri atenei;
- i contributi a carico dei dottorandi così come determinati dal C.d.A. e la disciplina dei relativi esoneri;
- nel caso di dottorati convenzionati con altri atenei, il numero e l'ammontare delle borse di studio da conferire, con l'indicazione dell'ateneo convenzionato che contribuisce agli oneri;
- le modalità e i termini per la presentazione della domanda e della documentazione per l'ammissione al corso, la facoltà di avvalersi da parte dei candidati delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa, il responsabile del procedimento.

Il numero di posti a concorso in ciascun ciclo della Scuola non può essere inferiore a tre.

Art. 18 Commissione giudicatrice

Comma 1

La Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione alla Scuola è presieduta dal Direttore della stessa ed è articolata in sottocommissioni, una per Indirizzo. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio della Scuola, ed è composta da tre membri per ciascuna sottocommissione scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo (dei quali almeno due professori di prima e di seconda fascia), anche componenti della Conferenza della Scuola, di altri atenei, italiani o stranieri, appartenenti ai settori scientifico disciplinari a cui si riferisce la Scuola, cui possono essere aggiunti non più di due esperti per sottocommissione, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3.



Comma 2

Il Consiglio della Scuola indica i docenti in numero doppio rispetto ai membri della Commissione, proponendo per ciascuna sottocommissione un presidente effettivo ed uno supplente nonché due membri effettivi e due supplenti. La Commissione è coadiuvata, per i compiti di segreteria, da un funzionario amministrativo dell'ateneo di categoria C o D, designato dal Rettore. Nel caso di mancata proposta o proposta fuori termine, il Rettore nomina direttamente la commissione scegliendo tra i nominativi indicati dal Direttore della Scuola .

Comma 3

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 19 Procedure di valutazione comparativa

Comma 1

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed in un colloquio, intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato.

Comma 2

La sottocommissione commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove.

È ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.

Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

Comma 3

Lo svolgimento della prova orale è pubblico.

Comma 4

Al termine dei lavori le sottocommissioni giudicatrici determinano, a maggioranza, la graduatoria dei candidati ammissibili all'Indirizzo.

Comma 5

I verbali dei lavori delle sottocommissioni sono trasmessi al Presidente della Commissione il quale a sua volta redige il verbale finale che è trasmesso al Rettore affinché disponga con proprio decreto l'ammissione alla Scuola dei vincitori nei limiti dei posti disponibili per ciascun Indirizzo.

I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni Indirizzo.

In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria di Indirizzo, purché non sia trascorso un mese dall'inizio delle attività della Scuola. In mancanza di aventi titolo nella specifica graduatoria, il posto può essere riassegnato ad altro indirizzo con delibera del Consiglio della Scuola.



Comma 6

È garantito l'accesso agli atti relativi alle procedure di valutazione, nonché ai giudizi sui singoli candidati secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

Comma 7

La Commissione giudicatrice dovrà concludere le procedure concorsuali entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della nomina. Agli atti del concorso è assicurata adeguata pubblicità ai sensi della legge n. 241/1990.

Comma 8

Il compenso per la Commissione è erogato in base alla normativa vigente (D.P.C.M. 23.03.1995). Si provvede al rimborso delle indennità di trasferta per i componenti esterni della Commissione sull'apposito fondo del bilancio universitario, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento per le missioni di questo ateneo.

Art. 20 Diritti e doveri dei dottorandi

Comma 1

Il dottorando è tenuto a seguire con regolarità le attività comuni e di indirizzo e a dedicarsi con pieno impegno e per il monte ore richiesto dal piano formativo ai programmi di studio individuale, all'approfondimento formativo e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate.

Comma 2

Per l'ammissione all'anno successivo il dottorando deve aver acquisito i CFR previsti dal piano didattico della Scuola. Il dottorando è tenuto a presentare entro il mese di ottobre al Collegio di Indirizzo una relazione sull'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari, congressi e altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. Gli esiti del percorso formativo saranno poi discussi in sede di Consiglio della Scuola per valutare l'ammissione del dottorando all'anno successivo.

Comma 3

In ottemperanza all'art. 4, comma 8 della legge 3 luglio 1998 n. 210, ai dottorandi è consentita, previo consenso e previa delibera del Consiglio della Scuola e del Consiglio della Facoltà interessata, solo l'attività didattica prevista dall'art. 5, comma 2 del regolamento didattico di ateneo (art. 60 dello Statuto) consistente in lezioni integrative ed esercitazioni pratiche integrative, nonché l'assistenza nella preparazione della tesi di laurea agli studenti laureandi.

Comma 4

Il godimento di una borsa di studio per la frequenza al dottorato di ricerca è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionali o di lavoro subordinato e parasubordinato (collaborazioni coordinate e continuative) anche a tempo determinato o a carattere occasionale. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione del Consiglio, i dottorandi possono partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari. La borsa non è cumulabile con alcuna borsa di studio o



forma di sussidio, tranne che con quella prevista per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

Comma 5

Deve essere incentivata la permanenza all'estero del dottorando per motivi di studio presso strutture o enti di ricerca stranieri; il Collegio di Indirizzo interessato rilascia il nulla osta che è trasmesso al Direttore della Scuola per la prescritta autorizzazione. Ai titolari di borse di studio può essere concessa con decreto rettorale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, la maggiorazione del 50% della borsa di studio; la maggiorazione non può essere concessa per oltre 18 mesi.

Comma 6

Il Consiglio della Scuola, su indicazione del Collegio di Indirizzo, può proporre al Rettore, con delibera motivata, l'esclusione di un dottorando dalla Scuola, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:

- a) giudizio negativo o di mancata acquisizione dei CFR previsti per il passaggio all'anno successivo;
- b) assenze ingiustificate prolungate;
- c) inosservanza delle norme sull'incompatibilità.

L'esclusione e la decadenza sono disposte con decreto del Rettore.

Comma 7

La sospensione dagli obblighi di frequenza del dottorato, fino a un massimo di un anno, è prevista per:

- maternità e paternità;
- grave e documentata malattia;

Altri gravi motivi debitamente documentati possono comportare la sospensione dalla Scuola, previa autorizzazione del Consiglio della stessa.

In caso di sospensione della frequenza sono mantenuti i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento con la ripresa della frequenza.

Comma 8

Qualora un dottorando intenda ritirarsi dalla Scuola deve darne tempestiva comunicazione scritta al Coordinatore dell'Indirizzo e al Direttore della scuola, che provvederanno a metterlo a verbale nella successiva riunione del Consiglio. La comunicazione ufficiale di rinuncia deve essere indirizzata al Rettore e inoltrata all'Ufficio competente.

Comma 9

L'iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altri corsi di studio previsti dalla vigente legislazione in materia di corsi di studio universitari. Se le cause di incompatibilità non sono tempestivamente rimosse il dottorando è escluso dal corso.

Art. 21 - Conseguimento del titolo

Comma 1

I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a quattro anni. I corsi del primo anno dovranno avere inizio il 1° novembre. Oltre questa data la decorrenza dei corsi slitterà automaticamente all'anno accademico successivo.



Comma 2

Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. È altresì richiesta la presentazione di un breve sommario dei contenuti della tesi (1500 caratteri al massimo) redatto in lingua inglese.

Comma 3

La tesi può essere redatta anche in lingua straniera, preferibilmente in inglese. La Scuola promuove fortemente i percorsi formativi e le modalità di presentazione delle tesi di dottorato che permettono di acquisire il titolo di Dottorato Europeo.

Comma 4

La commissione giudicatrice per l'esame finale di ciascun Indirizzo è nominata dal Rettore con decreto, su proposta del Collegio di Indirizzo deliberata dal Consiglio della Scuola, a conclusione del ciclo di dottorato entro e non oltre il 31 ottobre. La commissione è coadiuvata, per i compiti di segreteria, da un funzionario amministrativo dell'ateneo di categoria C o D, designato dal Rettore. Nel caso di proposta fuori termine, il Rettore nomina direttamente la commissione scegliendo tra i nominativi indicati dal Direttore della Scuola.

Comma 5

La commissione giudicatrice per ciascun indirizzo è composta da tre membri effettivi, scelti tra professori di ruolo di I e II fascia, e almeno due componenti quali membri supplenti. Tutti i docenti devono essere specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce l'indirizzo e non devono essere componenti del Conferenza della Scuola. Almeno due membri devono appartenere ad altre università, anche straniere. La commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Comma 6

La commissione, ricevuta entro il 31 dicembre copia della nomina, fissa il giorno dell'esame dandone comunicazione scritta all'ufficio scuole di specializzazione e dottorati di ricerca dell'ateneo, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'esame dei candidati. L'esame dei candidati dovrà avvenire entro 60 giorni dalla nomina e comunque di norma entro e non oltre il 28 febbraio. Decorso tale termine senza aver concluso i lavori, la commissione decade e l'esame finale viene differito all'anno successivo.

Comma 7

Il compenso per le commissioni viene erogato in base alla normativa vigente (D.P.C.M. 23.03.1995). Si provvede, inoltre, al rimborso delle indennità di trasferta per i componenti esterni delle commissioni giudicatrici per l'esame finale sull'apposito fondo del bilancio universitario, secondo le disposizioni sul regolamento delle missioni di questo ateneo.



Art. 22- Adempimenti dei candidati all'esame finale

Comma 1

Il candidato all'esame per il conseguimento del titolo deve presentare apposita istanza al Rettore entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso. Entro lo stesso termine deve presentare apposita istanza di proroga, il candidato che abbia ottenuto, dal Consiglio della Scuola, l'autorizzazione alla proroga della presentazione della tesi.

Comma 2

Il candidato deve presentare al Rettore, entro il successivo 30 novembre, tre copie della tesi finale corredate dalla relativa presentazione deliberata dal Consiglio della Scuola, una in formato cartaceo e due in formato elettronico non modificabile accompagnate dal breve sommario dei contenuti in lingua inglese, di cui al comma 2 dell'art. 21, la prima da conservarsi presso l'Ufficio Scuole di specializzazione e Dottorati di ricerca, le altre due da depositarsi rispettivamente presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze e presso l'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto.

Comma 3

Il candidato deve trasmettere copia della tesi - unitamente a copia della delibera di presentazione del Consiglio sull'attività svolta durante il corso - a ciascuno dei componenti della commissione di esame - entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della composizione della stessa.

Comma 4

Tutte le copie della tesi devono recare la firma del candidato, del direttore, del coordinatore di indirizzo, del docente guida ed eventualmente del tutore.

Comma 5

Per comprovati e gravi motivi o per esigenze di approfondimento della tesi, il Consiglio della scuola può autorizzare un'eventuale richiesta di proroga per la presentazione della tesi. A tale scopo i candidati, nei medesimi termini di scadenza della presentazione della tesi di cui al punto 1, dovranno presentare all'ufficio scuole di specializzazioni e dottorati di ricerca una apposita istanza.

Comma 6

La proroga può essere concessa una sola volta e per il periodo fisso di un anno. Essa comporta il differimento dell'esame finale al ciclo successivo e non dà comunque diritto al godimento della borsa di studio. Sarà cura del candidato che ha ottenuto la proroga ripresentare alla successiva sessione la domanda di ammissione all'esame.

Comma 7

Il candidato che non si presenta all'esame finale può essere giustificato ed ammesso quindi all'esame previsto per il ciclo successivo nella medesima sede, ovvero in altra sede nel caso di mancata attivazione del corso nell'ateneo di Sassari, certificata dall'ufficio dottorati di ricerca dell'ateneo, nelle sole ipotesi di:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

Tali eventualità devono essere tempestivamente comunicate per iscritto al Rettore che valuta discrezionalmente sulla loro fondatezza.